



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

riunito in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

Dott. Andrea Ghinetti	Presidente
Dott.ssa Rossella Incardona	Giudice rel.
dott. Francesco Messini D'Agostini	Giudice

nel procedimento **R.G. N. 89/2025**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da SONDA S.R.L. (cod. fisc. 02672430036);

visto il ricorso depositato in data 31 luglio 2025, con il quale la società Sonda S.r.l. ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Novara, ad Oleggio, città di residenza del presidente del consiglio di amministrazione. Per quanto la società abbia avuto una sede operativa a Milano, risulta infatti che i professionisti (notaio, commercialista, advisor) e le banche (BPM, Banca del Piemonte) di cui la società si è avvalsa abbiano sede nel circondario del Tribunale di Novara e pertanto può ritenersi che il luogo in cui la società gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi sia in effetti Oleggio;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

La società è in particolare una impresa minore, presentando congiuntamente i requisiti di requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII. Trattandosi di una impresa minore, non è stato necessario approfondire se la società, iscritta come start-up innovativa nell'apposita sezione del registro delle imprese, rivesta effettivamente tale qualità;

- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, oltre a rappresentare le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (artt, 56 ss) del CCII;
- E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;

PQM

Il Tribunale, visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore SONDA S.R.L. con sede legale in Oleggio (Novara), via Sant'Eusebio 20;

NOMINA

- Giudice delegato la dott.ssa Rossella Incardona;
- liquidatore l'OCC dell'ODCEC di Novara in persona del dott. Massimiliano Fiora;

ORDINA

- al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- al liquidatore, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un **termine di 90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3

AUTORIZZA

il liquidatore:

- con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c. ad accedere alle seguenti banche dati:
 - a) banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) banca dati del pubblico registro automobilistico;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

DÀ ATTO

che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

DISPONE

che il liquidatore

- 1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione a predisporre il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 co. 1 CCII;
- 3) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 4) ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
 - a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
 - b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.
- 5) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

DISPONE

- che a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso a Novara nella camera di consiglio della sezione civile il 16/07/2026

Il Giudice estensore
Dott.ssa Rossella Incardona

Il Presidente
dott. Andrea Ghinetti